



COMUNE DI SERINA
PROVINCIA DI BERGAMO

V.le Papa Giovanni XXIII,1 –24017 SERINA –cod.fisc.00342670163 Email comune@serina-bg.it

REGOLAMENTO
PER AFFIDAMENTO LAVORI IN
ECONOMIA
(Limite di valore 200.000 Euro)

Approvato con deliberazione
C.C. n. 43 del 21.12.2005

**REGOLAMENTO
PER AFFIDAMENTO LAVORI,
IN ECONOMIA**
Limite di valore 200.000 euro

**Art.1
Ambito di applicazione e fonti**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti dalla Legge Quadro sui Lavori Pubblici - art. 24, comma 6 - e alle disposizioni contenute nel Regolamento generale di cui all'art. 3 e agli artt. 88, 142, 144 e 148 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 *e del D.M. 24 febbraio 2005 (aggiunto)*.
3. In presenza di contratti misti, quando comprendano lavori, servizi e/o forniture, si applicherà il presente Regolamento qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50%. ***La presente norma non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto.*** (frase aggiunta su consiglio della Reg. Lomb.)
4. Le motivazioni che permettono l'applicazione delle disposizioni presenti nel Regolamento sono le seguenti:
 - a) la natura dei lavori;
 - b) l'urgenza;
 - c) la complessità delle procedure alternative e l'adeguatezza alle esigenze organizzative alla luce di un'analisi costi – benefici rispetto alle procedure ordinarie di scelta del contraente.

**Art.2
Definizioni**

1. **Fornitura:** è definita fornitura o provvista l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso.
2. **Fornitura in opera:** è definita fornitura in opera o provvista in opera, l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso inclusa la posa in opera della merce fornita e quanto altro strettamente necessario al fine di dare il tutto funzionante o di pronto utilizzo purché il costo della sola fornitura sia superiore al 50% del costo totale in opera.
3. **Servizio:** è definito servizio la prestazione complessa che richiede un apparato organizzatorio caratterizzato generalmente dall'insieme dei mezzi e delle persone che espletano un'attività per lo più di interesse pubblico.
4. **Lavoro:** è definito lavoro l'attività svolta tramite una propria organizzazione che include acquisto di materiali, uso di automezzi e mezzi d'opera, attrezzi, strumenti, prestazione di manodopera e quanto altro necessario al fine di assemblare tutto ciò che necessita per la realizzazione di un'opera.

5. **Manutenzione:** è definita manutenzione tutto ciò che viene posto in essere al fine di conservare e mantenere in buono stato beni mobili ed immobili.
6. **Manutenzione ordinaria:** è definita manutenzione ordinaria tutto ciò che viene posto in essere al fine di riparare, rimuovere, sostituire, integrare e mantenere in efficienza beni mobili ed immobili di quanto esistente.
7. **Manutenzione straordinaria:** è definitiva manutenzione straordinaria tutto ciò che viene posto in essere per rinnovare, modificare e sostituire parti di beni mobili ed immobili anche strutturali, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico sanitari e tecnologici etc. purché non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
8. **Trattativa privata:** la trattativa privata è la procedura negoziata, motivata, con la quale l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto. Quando il presupposto della trattativa privata non consiste nella necessità di affidare ad un determinato soggetto privato, che rispetto ad un particolare lavoro, fornitura o a un particolare servizio, è in una condizione di esclusiva, si ricorre ad una consultazione di mercato mediante una gara "esplosiva preliminare", cosiddetta: **gara informale o ufficiosa ricognitiva.**
9. **Gara informale o ufficiosa ricognitiva:** è il sistema di gara che l'Amministrazione indice con un avviso se non è a conoscenza di una platea di potenziali contraenti in possesso dei richiesti requisiti, ovvero con una lettera di richiesta di offerta indirizzata a soggetti ritenuti qualificati per la realizzazione dei lavori da eseguirsi, e tratta con la sola ditta o più ditte con i requisiti richiesti.
10. **Trattativa privata con procedura concorsuale ufficiosa ed informale:** il procedimento è analogo al pubblico incanto con aggiudicazione dei lavori al contraente che ha presentato la offerta economicamente più vantaggiosa o conveniente per l'Amministrazione.
11. **Concetto di imprevedibilità.** Ai fini del presente Regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da casualità ed accidentalità.
Si considerano altresì imprevedibili anche tutti gli interventi per i quali non è possibile formulare, in sede di bilancio, una previsione esatta ma solo sommaria, stimata in base alle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti. In pratica, in tutti quei casi in cui si renda necessario intervenire, di volta in volta nel corso dell'anno, per risolvere situazioni che si siano presentate e che è possibile quantificare e definire con precisione solo nel momento in cui si esegue l'intervento.

Art.3

Lavori da eseguirsi in economia - Limiti di importo e divieto di frazionamento – Autorizzazione -

1. I lavori eseguibili in economia sono individuati dai servizi con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali, nel rispetto dell'art. 88 del DPR 21.12.1999, n. 554, **del D.M. 24 febbraio 2005** (Aggiunto si indicazione della Reg. Lomb.) e dei limiti di spesa indicata nei successivi commi:
 - a) Lavori di manutenzione, adattamento, riparazione e realizzazione di opere e/o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge n. 109/1994, nei limiti d'importo stabiliti dai successivi artt. 7 e 8;
 - b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 euro IVA esclusa;
 - c) interventi non programmabili per la sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio

storico, artistico e culturale, nei limiti d'importo stabiliti dai successivi artt. 7 e 8;

- d) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa essere differita l'esecuzione, nei limiti di importo stabiliti dai successivi artt. 7 e 8 e delle disposizioni normative in materia;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti, nei limiti d'importo stabiliti dai successivi artt. 7 e 8 e **nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;**
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori, nei limiti di importo stabiliti dai successivi artt. 7 e 8.

2. In via esemplificativa e non esaustiva, vengono di seguito specificate le tipologie dei lavori rientranti nelle categorie di cui al punto 1 lettera b):

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, il rifacimento dei manti stradali asfaltati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate e delle aiuole spartitraffico, l'innaffiamento nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, di importo non superiore a 50.000 euro;
- b) sgombero neve e provvedimenti antigelo, di importo non superiore a 50.000 euro;
- c) riparazioni ed opere di difesa del suolo e del territorio a seguito frane, scoscendimenti, corrosione o rovina manufatti, inondazioni ed allagamenti nei limiti di quanto necessario per ristabilire il transito e per evitare maggiori danni, di importo non superiore a 50.000 euro;
- d) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione, adattamenti e conservazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti tecnologici, infissi, manufatti, accessori e pertinenze, di importo non superiore a 50.000 euro;
- e) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione, adattamenti e conservazione dei beni mobili ed immobili, con relativi impianti tecnologici, infissi, manufatti, accessori e pertinenze in uso all'amministrazione comunale o presi in locazione limitatamente ai casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario, di importo non superiore a 50.000 euro;
- f) manutenzione ordinaria e straordinaria delle fognature, degli impianti di trattamento e depurazione, degli impianti idrici e dell'acquedotto, degli impianti della rete del gas metano, degli impianti della pubblica illuminazione e affini, degli impianti di sollevamento nonché delle reti tecnologiche in generale non comprese nelle concessioni con aziende o enti gestori, di importo non superiore a 50.000 euro;
- g) manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali, delle aree verdi attrezzate, dei giardini e dei parchi pubblici, degli impianti sportivi, dei viali e delle piazze pubbliche compreso elementi di arredo urbano, di importo non superiore a 50.000 euro;
- h) lavori di puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e/o manufatti pericolanti compreso lo sgombero dei relativi materiali, di importo non superiore a 50.000 euro;
- i) lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto nonché dei servizi pubblici a domanda individuale, le cui interruzioni comportino danni all'amministrazione o pregiudizio all'efficienza dei servizi medesimi, di importo non superiore a 50.000 euro;
- j) noleggio di macchine **e operatori** per lavori pubblici, di importo non superiore a 50.000 euro;

- k) lavori **di cui al presente articolo** (*Aggiunto su indicazione della Reg. Lomb.*) da eseguirsi d'ufficio a carico dei trasgressori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze sindacali o dirigenziali, di importo non superiore a 50.000 euro;
 - l) interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità, di importo non superiore a 50.000 euro;
 - m) Altri lavori imprevedibili ed urgenti per il mantenimento e salvaguardia dell'ambiente, degli immobili e mobili comunali, di importo non superiore a 50.000 euro.
4. Per gli interventi di cui al punto precedente fino all'importo di 50.000 Euro, si prescinde sempre dalla verifica della situazione di imprevedibilità .
 5. Possono essere eseguiti in economia per importi compresi fra 50.001 e 200.000 euro, i lavori e le connesse forniture e servizi rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di opere pubbliche, beni immobili ed impianti, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 19 e 20 della Legge Quadro sui Lavori Pubblici.
 6. Nessun lavoro d'importo superiore all'importo di 200.000 euro potrà essere frazionato artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente Regolamento.
 7. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dal Piano Annuale delle Opere Pubbliche, dal programma degli investimenti o dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o Piano delle Risorse e degli Obiettivi (PRO), per ciascun Settore dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile del procedimento.
 8. Nel caso di esigenze imprevedute che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti disponibili, spetterà sempre al Responsabile del procedimento formulare, nei confronti del Responsabile di Area tecnica o PEG, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dal presente Regolamento.

Art.4 **Programmazione e previsione**

1. L'Amministrazione individuerà nel programma annuale - proprio del piano triennale delle Opere Pubbliche, previsto dall'art. 14 della Legge quadro - e/o nel Bilancio di Previsione annuale - l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria.
2. L'Amministrazione individuerà, altresì, sempre in sede di Bilancio annuale per gli interventi "non preventivabili" un apposito stanziamento – per lavori da eseguirsi in economia - tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite alla media degli ultimi tre esercizi.
3. Gli stanziamenti per lavori, da eseguirsi in economia siano essi di natura "prevedibile" che "non prevedibile" saranno indicati, possibilmente, nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o Piano delle

Risorse e degli Obiettivi (PRO) distribuiti per Centri di Responsabilità, seguendo l'elenco e i criteri dei commi precedenti.

4. Le procedure per i lavori in economia sono autorizzate con il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) o PRO (Piano delle Risorse e degli Obiettivi) e attivate in modo autonomo dai Responsabili dei procedimenti di spesa con atti dirigenziali.
5. Se non individuate nel PEG o PRO, i procedimenti per la esecuzione dei lavori in economia si attivano:
 - a) con indirizzi della Giunta comunale;
 - b) in casi urgenti, con atti determinativi del Responsabile di Area e successiva comunicazione alla Giunta comunale;
 - c) con provvedimenti contingibili ed urgenti dal Sindaco in caso di somma urgenza.

Art.5

Responsabile del servizio e della procedura di spesa

1. Per l'esecuzione dei lavori in economia il Responsabile di Area tecnica o di PEG individua un Responsabile di procedimento con eventuale potere di spesa.
2. Al Responsabile così individuato possono essere demandate, per ogni intervento da eseguirsi, l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta della ditta, l'affidamento, l'esecuzione, le verifiche di regolarità e di collaudo, se previsto.
3. Il Responsabile del procedimento di spesa può coincidere con il Responsabile di Area che ha in ogni caso il potere di spesa.

Art.6

Forme di esecuzione dei lavori in economia

1. I lavori in economia, ai sensi dell'art. 142 del DPR 554/1999, *e del D.M. 25 febbraio 2005(aggiunto su indicazione della Reg. Lomb.)*, possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
 - a) in amministrazione diretta, **con il limite di importo di 50.000,00 euro, con esclusione di IVA** (*Aggiunto su indicazione della Reg. Lomb.*);
 - b) per cottimi, **con il limite di importo di 200.000,00 euro, con esclusione di IVA** (*Aggiunto su indicazione della Reg. Lomb.*);
 - c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

Art.7

Amministrazione diretta

1. Si considerano in amministrazione diretta i lavori elencati nel precedente art. 3, che l'Ente intende eseguire con l'utilizzo dei propri mezzi e l'impiego del personale comunale dipendente o appositamente assunto.

2. I lavori in amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 143 del DPR 554/1999, sono gestiti dal Responsabile del procedimento di spesa, al quale è demandato il compito di dirigere e coordinare il personale dipendente, utilizzare i mezzi in dotazione o appositamente noleggiati e acquisire direttamente i materiali e servizi resi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono superare la spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

Art.8 Cottimo fiduciario

1. Sono affidati con il sistema del cottimo fiduciario i lavori e gli interventi individuati al precedente art. 3 per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne al Comune, con valutazioni a corpo od a misura.
2. Il cottimo fiduciario può essere attivato, con esclusione degli interventi indicati nello stesso articolo 3, al comma 1, lettera b), nel limite massimo della spesa di 200.000 euro.

Art.9 Esecuzione de lavori con il sistema misto

4. Si può procedere all'esecuzione dei lavori col metodo misto quando, per comprovati motivi tecnici, si renda necessaria l'esecuzione parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo nel rispetto comunque delle norme contenute nei precedenti articoli.

Art.10 Lavori mediante cottimo Scelta del contraente - Limiti di spesa - Procedura

1. Il procedimento di scelta del contraente per la esecuzione dei lavori *mediante cottimo* deve essere preceduta da una apposita determina a contrattare del Responsabile del procedimento di spesa, ai sensi dell'art. 192 de D.Lgs. 267/2000.
Nella determinazione devono essere indicati:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente.
2. **Per i lavori mediante cottimo di importo fino a 20.000 euro**, si può procedere con affidamento diretto rivolto ad una sola ditta ai sensi dell'art. 144 comma 2, del DPR 21.12.1999 n. 554.
3. **Per i lavori mediante cottimo compresi fra 20.001 euro e fino a 50.000 euro**, si può procedere con gara esplosiva, consistente in una gara ufficiosa o informale attraverso l'indagine di mercato e/o interpello fra almeno cinque imprese, ove presenti, in tale numero, sul mercato, e tratta con la sola ditta o più ditte con i requisiti richiesti. In tal caso si procede con richiesta di presentazione di disponibilità e preventivi/offerta in busta chiusa oppure comunicate tramite fax o posta. **Il tempo**

utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte non dovrà, in ogni caso, essere superiore a 15 giorni.

4. **Per i lavori mediante cottimo compresi fra 50.001 e fino a 200.000 euro**, si può procedere con gara esplosiva, consistente in una gara ufficiosa o informale attraverso l'indagine di mercato e/o interpellato fra almeno cinque imprese, ove presenti, in tale numero, sul mercato, qualora l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 19 e 20 della Legge Quadro sui Lavori Pubblici, e tratta con la sola ditta o più ditte con i requisiti richiesti. **Il termine per la presentazione delle offerte non dovrà, in ogni caso, essere superiore a 15 giorni.**
5. La procedura per l'affidamento dei lavori a cottimo di cui ai precedenti commi 3 e 4, viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di presentare l'offerta in busta chiusa con allegate le dichiarazioni e documentazione comprovanti il possesso dei requisiti di legge.
6. Per l'espletamento dei cottimi fiduciari non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale della libera concorrenza.
7. Nella scelta del contraente - relativamente alle procedure di cottimo di importo superiore ai 20.001 euro – non è applicabile il meccanismo di verifica delle offerte anomale.
8. L'atto di cottimo deve fare riferimento, possibilmente, ad un capitolato d'oneri in rapporto alla natura ed alle caratteristiche dei lavori da richiedere, e deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni e il tempo di esecuzione;
 - d) le modalità di pagamento;
 - e) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;
 - f) le eventuali garanzie.
9. Il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo contenete gli elementi indicati al precedente comma 8. La richiesta del preventivo/offerta è effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, e-mail, ecc.).
10. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti, a norma dell'art. 144 com. 4 del DPR 554/99, a post-informazione mediante comunicazione a cura del Responsabile del procedimento di spesa all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.
11. Apposita commissione, composta da due componenti esperti, dal suo segretario e dal Responsabile dell'Area, o suo delegato/sostituto, con la carica di Presidente, provvede alla verifica dei documenti e della offerta presentata in busta sigillata, nonché alla redazione di apposito verbale con

trasmissione all'ufficio competente per l'aggiudicazione *definitiva dei lavori in economia di importo superiore a € 15.000,00.*

Art.11 Subappalto

1. E' vietato il subappalto se non preventivamente ed espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.
2. Il subappalto sarà inoltre autorizzato previa verifica nei confronti delle ditte subappaltatrici del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali, come richiesti dalla normativa vigente.

Art.12 Forma del contratto

1. L'aggiudicazione dei lavori in economia è seguita dalla stipula del contratto redatto per iscritto a pena di nullità.
2. *La stipulazione del contratto può avere come segue:*
 - a) in forma pubblica (i contratti sono ricevuti da un notaio o Segretario comunale);
 - b) in forma pubblica amministrativa (i contratti sono ricevuti dal Segretario comunale designato quale ufficiale rogante);
 - c) in forma privatistica solo per la trattativa privata quando non si intenda ricorrere alla forma pubblica o pubblica amministrativa, ed ha luogo:
 1. per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'Amministrazione;
 2. per mezzo di obbligazione stesa ai piedi del capitolato (atto di sottomissione);
 3. con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
 4. per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.
3. **Per i lavori di importo superiore a 15.000 euro**, l'affidamento dei lavori è perfezionato mediante contratto in forma pubblica o pubblica amministrativa.
4. I contratti sono stipulati dai funzionari responsabili di area o loro sostituti individuati dalla Giunta comunale, autorizzati per la forma pubblica amministrativa, i quali agiscono nell'interesse dell'Amministrazione. Quando la stipulazione ha luogo a mezzo di corrispondenza, le lettere dell'Amministrazione devono essere firmate dai funzionari medesimi.

Art.13 Requisiti e garanzie

1. Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 10.329,14 euro.

2. Per l'esecuzione dei lavori in economia di importo superiore a 10.329,14 Euro l'impresa esecutrice deve:
 - a) prestare le garanzie di cui agli articoli 101 e 103 del DPR n. 554 del 21.12.1999;
 - b) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione economico-finanziari, tecnico-organizzativi previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedura di gara.
2. La verifica del possesso dei suddetti requisiti nei confronti dell'impresa esecutrice sarà svolta ai sensi dell'articolo 78 com. 3° del D.P.R. n. 554/2000.
3. Per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, la cui verifica del buono stato di conservazione o realizzazione a regola d'arte degli stessi si potrà constatare nel tempo, è prevista la presentazione o il prolungamento della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, o deposito cauzionale, per la durata di almeno un ulteriore anno dal collaudo.

Art.14 **Piani di sicurezza**

1. Quando previsto, in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo per *lavori di importo superiore a 15.000,00* va allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale, previsto dall'art. 31 della Legge 11 Febbraio 1994 n. 109 e dal Decreto Legislativo 14 Agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.15 **Lavori d'urgenza**

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento di spesa o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa al Responsabile dell'Area e alla Giunta comunale per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori. Il verbale, sottoscritto dalla ditta esecutrice sostituisce, a tutti gli effetti, il contratto di cottimo che dovrà essere formalizzato entro 30 giorni.

Art.16 **Lavori di somma urgenza**

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del procedimento di spesa e/o il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale nel quale sono indicati i motivi dello stato di somma d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
4. Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila, entro 10 (dieci) giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile dell'Area e alla Giunta comunale che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
6. Si prescinde dal limite di importo di cui al precedente comma qualora i contratti per la realizzazione dei lavori in amministrazione diretta o i contratti di cottimo si rendano necessari per provvedere alle esigenze di rimuovere situazioni per le quali il Sindaco sia intervenuto con i poteri di cui ai commi 5 e 6 dell'art.50 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 (ordinanze contingibili ed urgenti).

Art.17

Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento di spesa o Direttore dei lavori, presenta una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa e provvede ad integrare il relativo impegno già assunto con le modalità previste dal T.U.E.L. D.Lgs, n. 267/2000 dal Regolamento di contabilità, nel rispetto della L. 109/1994.
2. I nuovi prezzi vengono determinati raggugliandoli ad altri simili previsti nella perizia dei lavori oppure ricavandoli da nuove analisi.
3. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro. Qualora risultino eccedenze sulla predetta cifra ne risponderanno, il Responsabile del procedimento di spesa, il Direttore dei lavori se nominato, il Dirigente o Responsabile del Servizio ed eventualmente coloro che illegittimamente hanno ordinato le maggiori spese.

Art.18

Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta e cottimo. Certificato di regolare esecuzione e Conto finale.

1. La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta e' effettuata con atto determinativo di liquidazione del Responsabile di Area o servizio, sulla base della documentazione prodotta dal

direttore dei lavori. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

2. I lavori effettuati mediante cottimo sono liquidati dal dirigente responsabile del servizio, in base al conto finale e al certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori o dal tecnico incaricato.
3. Il certificato di regolare esecuzione deve indicare i dati relativi a:
 - a) le date di inizio e fine lavori;
 - b) le eventuali perizie suppletive;
 - c) le eventuali proroghe autorizzate;
 - d) le assicurazioni degli operai;
 - e) gli eventuali infortuni;
 - f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
 - g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
 - h) l'attestazione di regolare esecuzione.
4. Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere a), d) e g) del presente articolo.
5. La liquidazione degli interventi di manutenzione, di importo fino a 2.500,00 euro, viene effettuata dal dirigente responsabile del servizio, sulla base della fattura e del foglio di effettuato intervento debitamente firmato dal Responsabile dell'Area o Servizio manutenzione che ne attesta la regolare esecuzione.
6. Per lavori effettuati mediante cottimo d'importo superiore a 50.000,00 euro, è facoltà dell'Amministrazione, disporre dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori. E' vietata la corresponsione di acconti.

Art.19 Collaudo dei lavori

1. Il Responsabile dell'Area può disporre il collaudo delle opere eseguite, anche con incarico a tecnici esterni su autorizzazione della Giunta comunale, secondo le disposizioni di cui al vigente Regolamento per l'affidamento degli incarichi.
2. Il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Art.20 Inadempimenti di contratti per cottimo

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui e' stata affidata l'esecuzione dei lavori, di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione.
2. L'Amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risanamento del danno derivante dall'inadempienza.
3. Nel caso d'inadempimento grave, l'Amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art.21 **Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicheranno le norme contenute nello Statuto Comunale, nel Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune, nel Regolamento di Contabilità e nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
2. Sono abrogate le norme dei regolamenti e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.